

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

(61<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale » (1025) (D'iniziativa del senatore Di Benedetto):

PRESIDENTE . . . . .	595, 596, 597	Pag.
ARENA . . . . .	596	
FABIANI . . . . .	596	
MURMURA, relatore . . . . .	596	
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	596	

##### Discussione e approvazione con modificazione:

« Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (1099) (D'iniziativa dei senatori Corrias Efisio ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	593, 594, 595	
BISORI . . . . .	594	
EVANGELISTI, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo . . . . .	595	
MURMURA . . . . .	595	
PALUMBO . . . . .	594	
PENNACCHIO, relatore . . . . .	594	

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Arena, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Fabiani, Garavelli, Li Causi, Masciale, Mazzarolli, Murmura, Palumbo, Schiavone, Signorello, Tesauro, Turchi, Venanzi e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Secchia e Treu sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Benedetti e Genco.

Intervengono il ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Gatto ed i sottosegretari di Stato per l'interno Pucci e per il turismo e lo spettacolo Evangelisti.

V E N A N Z I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (1099), d'iniziativa dei senatori Corrias Efisio ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei senatori Corrias Efisio, Deriu e Pala: « Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali ».

Prego il senatore Pennacchio di illustrare il provvedimento.

**PENNACCHIO**, *relatore*. La legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali, riconosce la « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina » con sede in Cagliari, come istituzione concertistica assimilata, « fermo restando il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 »; in base a questa ultima disposizione riconosce — di diritto — come direttore artistico della Istituzione il direttore del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Il riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634, ha causato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituzione un certo disagio, in quanto ha sottratto a detto organo la potestà di nominare il direttore artistico fra i musicisti più rinomati e di comprovata capacità ed esperienza teatrale, di fissare la durata della nomina e la conseguente retribuzione, come è previsto per gli altri Enti lirici, in base al disposto dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Tale procedura, inoltre, fa mancare al Consiglio di amministrazione un componente proprio, perchè il direttore artistico ed il direttore del Conservatorio si identificano in una sola persona.

A ciò deve aggiungersi la circostanza che — sempre in base alla legge 14 agosto 1967, n. 800 — il presidente di detta Istituzione è il presidente del Conservatorio di musica e non — come per gli altri Enti lirici — il sindaco del comune, il che pone la Istituzione stessa in un'inspiegabile posizione di inferiorità rispetto agli altri Enti lirici esistenti.

Il presente disegno di legge tende, perciò, ad ottenere l'abrogazione, nel secondo com-

ma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, del richiamo al disposto dell'articolo 17 della convenzione citata, e le opportune modifiche affinché la Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina sia resa autonoma nella stessa misura degli altri Enti lirici. Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**PALUMBO**. Propongo una modificazione di carattere formale tendente a sostituire alle parole: « sono abrogate », contenute nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, le altre: « sono soppresse ».

**BISORI**. Sarebbe opportuno conoscere il testo dell'articolo che si vuole emendare.

**PRESIDENTE**. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è del seguente tenore:

#### Art. 6.

#### *Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate*

Il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovan-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)61<sup>a</sup> SEDUTA (26 maggio 1971)

ni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

**M U R M U R A .** Dopo aver conosciuto il testo dell'articolo che si vuole emendare, ritengo sia opportuno modificare l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame come segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di " Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina " ».

**E V A N G E L I S T I ,** *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Sono favorevole alla proposta del senatore Murrura.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Le parole di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800: « fermo restando il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 » sono abrogate.

Ricordo che è stato presentato dal senatore Murrura un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di " Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina " ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal sindaco di Cagliari ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta la modifica testè approvata.

(È approvato).

**Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:**

« **Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale** » (1025), d'iniziativa del senatore **Di Benedetto**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Be-

nedetto: « Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale ».

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, dichiaro di sciogliere la riserva formulata nella precedente seduta e mi rimetto alle decisioni della Commissione.

F A B I A N I . Sono favorevole al disegno di legge, però mi è stato fatto presente da persone particolarmente qualificate del settore che non è sufficiente modificare la norma attualmente in vigore per i concorsi con la semplice aggiunta dei laureati in chimica industriale: per aggiornare questi istituti alle esigenze odierne è opportuno inserire, nella rosa dei laureati previsti nell'articolo unico al nostro esame, anche i laureati in biologia, in geologia ed in ingegneria sanitaria. I laureati in biologia sono necessari, ad esempio, per le indagini da compiersi sui corsi d'acqua per la lotta contro l'inquinamento, la lotta contro i parassiti delle piante, e via dicendo; i laureati in geologia sono necessari per le indagini da svolgersi sui suoli e i laureati in ingegneria sanitaria dovrebbero essere inseriti per la loro competenza a trattare i problemi della programmazione degli interventi contro l'inquinamento ambientale (impianti epurativi, risanamento degli ambienti di lavoro, strutture scolastiche, eccetera).

Mi è stato fatto altresì presente che è anche opportuno inserire tra coloro che possono partecipare a questi concorsi i laureati in matematica. Questa richiesta è sembrata anche a me, in un primo momento, piuttosto strana, ma poi mi è stato spiegato che i laureati in matematica sono necessari per quanto riguarda la elaborazione dei dati. Se questi gabinetti verranno organizzati in modo da rispondere a tutte le esigenze che ho prospettato, certamente i risultati saranno oltremodo positivi.

P R E S I D E N T E . Mentre posso essere favorevole all'inserimento dei laureati in biologia e dei laureati in geologia, sono assolutamente contrario ad un inserimento dei laureati in matematica.

A R E N A . Vorrei si tenesse presente il secondo comma dell'articolo 85 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come risulterebbe formulato ove fosse approvato l'emendamento proposto dal senatore Murrura. Dalla lettura di tale emendamento non appare chiaro se si fa riferimento ai concorsi di ammissione ai laboratori provinciali di igiene e profilassi (e quindi al reparto chimico e al reparto di igiene), oppure se si fa riferimento soltanto al reparto chimico. La dizione primitiva dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame era inesatta, perchè faceva riferimento soltanto ai laboratori chimici provinciali che in realtà non esistono, in quanto esistono i laboratori di igiene e profilassi e quindi un reparto chimico e un reparto medico. A quali concorsi si fa riferimento?

M U R M U R A , *relatore*. A quello per accedere ai laboratori chimici.

A R E N A . Se si intendessero soltanto i concorsi per l'ammissione al reparto chimico, in tale reparto chimico non dovrebbero andare i laureati in medicina e chirurgia, nè, tanto meno, quelli in tecnologia farmaceutica. Chiunque sa che i laureati in farmacia sono insostituibili nel loro campo, ma lo studio della chimica che questi fanno è molto abborracciato rispetto a quello, approfondito, richiesto invece ai laureati in chimica. Il reparto chimico è molto diverso dal reparto medico.

P R E S I D E N T E . Allora, purchè i risultati ben chiaro che si tratta solo del reparto chimico, possiamo fare a meno di inserire i laureati in biologia.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che, come ho avuto occasione di riferire nella precedente riunione della Commissione, il Ministero della sanità sta predisponendo un provvedimento di modifica generale. Ora, ritengo che tutte le proposte

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)61<sup>a</sup> SEDUTA (26 maggio 1971)

emerse dalla discussione fin qui svoltasi confermino la necessità che questa materia venga riveduta in senso globale e che si eviti il più possibile un provvedimento parziale, anche se potrebbe rispondere ad una esigenza di urgenza. Per questo motivo mi ero rimesso alla Commissione circa la proposta del senatore Di Benedetto. Ove si dovesse ravvisare la necessità di ampliare il numero delle lauree ritenute idonee per l'ammissione a questi concorsi, pregherei quanto meno che si approfondisse l'indagine e soprattutto pregherei d'invitare il rappresentante del Ministero della sanità, perchè l'esperienza e la

competenza di quel Dicastero possano dare un valido contributo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè i Commissari sono chiamati in Assemblea per una votazione urgente, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI